

# Il concordato preventivo ignora le perdite su crediti

## Accertamento

Publicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13/2024

Definizione Pvc e adesione estesa al recupero dei crediti sugli atti emessi dal 30 aprile

### Luca Gaiani

Nel concordato preventivo biennale, la proposta dell'agenzia delle Entrate indica il reddito senza tener conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazione.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri del Dlgs 13/2024 si mette in moto la macchina del concordato fiscale per il biennio 2024-2025. Tra le componenti estranee al reddito proposto non vengono letteralmente citate le perdite su crediti, che dunque non potranno essere sottratte dall'imponibile concordato con il Fisco con una forte penalizzazione per le imprese. Per le altre modifiche all'accertamento, tra cui la definizione del Pvc e l'estensione del procedimento di adesione al recupero dei

crediti di imposta, si partirà con gli atti emessi dal 30 aprile.

### Concordato preventivo al via

Gli articoli 6 e seguenti del Dlgs 13/2024 introducono, dal periodo di imposta 2024, il nuovo concordato preventivo biennale per imprese e professionisti di minori dimensioni. Per il primo anno, si partirà il 15 giugno con la messa a disposizione dei contribuenti del software attraverso cui comunicare al fisco i dati rilevanti per la elaborazione della proposta.

Nel 2025, il termine sarà anticipato al 15 aprile per passare al 1° aprile a regime. La proposta riguardante il biennio 2024-2025 potrà essere accettata dai contribuenti fino al termine per la trasmissione delle dichiarazioni 2023, fissato al 15 ottobre 2024 dall'articolo 38 del Dlgs 13/2024 (30 settembre a partire dal 2025).

Gli articoli 15 e 16 individuano, rispettivamente per i professionisti e per le imprese, la rilevanza del reddito indicato nella proposta di concordato ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente.

Per i professionisti, l'importo risultante dalla proposta del Fisco, riferibile al reddito di cui all'articolo 54 del Tuir, non considera, e va conseguentemente rettificato in più o in meno, le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali e redditi de-

rivanti dalla partecipazione in società di persone o associazioni professionali (articolo 5 del Tuir) che sono relative alla attività professionale.

### Plus e minus da aggiungere

Con riguardo alle imprese (articoli 56 e 66 del Tuir per le imprese Irpef in contabilità ordinaria e in semplificata e articolo 81 per i soggetti Ires), l'importo proposto al contribuente non terrà conto di alcuni componenti positivi e negativi di reddito non caratteristici: plusvalenze (articoli 58, 86 e 87 Tuir) e sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir); minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101 Tuir). Anche in questo caso, restano al di fuori dell'importo proposto i redditi di partecipazione in società personali di cui all'articolo 5 del Tuir e in società di capitali di cui all'articolo 73, evidentemente solo nel caso in cui si tratti di partecipazioni relative all'impresa. Tutti questi componenti, non essendo inclusi nel reddito della proposta di concordato, dovranno essere rispettivamente aggiunti e sottratti per formare l'importo da assoggettare a imposizione.

Tra i componenti di reddito esclusi dall'importo proposto (e dunque da aggiungere e sottrarre), la norma cita le «sopravvenienze passive», ma non invece le perdite su crediti indicate nel comma 5 dell'articolo 101; tali oneri, quanto meno letteralmente, parrebbero dunque compresi nel reddito proposto. Questo aspetto, se sarà confermato ufficialmente (ma è auspicabile una correzione), risulta estremamente penalizzante per imprese che, nell'ambito del biennio, subiscono rilevanti perdite su crediti. Ad esempio, una Srl che, nel 2024, a fronte di un reddito concordato di 40mila euro, subisce perdite (clienti in procedura concorsuale) di 15mila euro, dovrà pagare l'Ires sull'importo lordo di 40mila (anziché su 25mila), con la conseguente indeducibilità della perdita.

### Perdite e limite minimo

Il comma 3 dell'articolo 16 estende ai soggetti che aderiscono al concordato le disposizioni sul riparto delle perdite fiscali conseguite in anni precedenti che andranno ad abbattere l'imponibile proposto, rispettando le regole dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del Tuir. I correttivi al reddito (componenti estranei e perdite) non potranno però far scendere l'imponibile al di sotto della soglia di 2mila euro (importo da ripartire tra i soci nel caso di società trasparenti).



**Per i professionisti la proposta del Fisco va rettificata con le plus o minusvalenze da realizzo di beni strumentali**